

ESENTE



11329 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Rel. Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere -

Oggetto

PREVIDENZA
ALTRO

Ud. 26/03/2015 - CC

R.G.N. 23635/2013

Rep. C.U.

Ca. n. 329

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23635-2013 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI, 26, presso lo studio dell'avvocato RÚGIADA TENTONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FRANCESCO PATERNOSTER giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato TERESA

OTTOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA ROMEO giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 413/2012 della CORTE D'APPELLO di POTENZA dell'11/10/2012, depositata il 17/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto e diritto

La Corte di appello di Potenza ha respinto l'appello di [REDACTED] ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che aveva escluso che la patologia da cui era affetto il ricorrente avesse origine professionale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso Giuseppe Sciandivasci.

L'INAIL resiste con controricorso.

Tanto premesso va rilevato che secondo la formulazione attuale dell'art. 327 c.p.c. , che trova applicazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69 (il 4.7.2009), il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 2 settembre 2009 e dunque quando il termine era stato ridotto da un anno a sei mesi.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 17 ottobre 2013 mentre la sentenza impugnata risulta pubblicata il 17 ottobre 2012.

Ne segue l'inammissibilità del ricorso.

Per tutto quanto sopra considerato, ex art. 375 cod. proc. civ., che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile . Le spese devono essere

dichiarate non ripetibili sussistendone i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.p.r.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2015

Il Presidente



IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO



Depositato in Cancelleria

oggi

1-6-2015

IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO

GIUDIZIARIO

